

## **COMUNE DI FAVARA**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67 DEL 20 07 /2022

OGGETTO: Istanza presentata da Associazione prot. nr 16721 del 13/04/2017. Rif prot. Ge.Di. Nr. 231. NON AMMISSIONE PARZIALE alla massa passiva della liquidazione

	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
L'anno duemila ventidue, il giorno Vella (	del mese di Lu (Vi), alle ore
18,00, nella sede del Comune di Favara, si	è riunita la Commissione Straordinaria di
Liquidazione del Comune di Favara, nelle person	e dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

# LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;

All M

d-- 1

- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
  - che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio inerenti prestazioni da lavoro dipendente;
- Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

acquisita al protocollo generale del Comune con il prot.n. 16721 del 13/04/2017, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 3.610,24 per il rimborso permessi fruiti dal dipendente per lo svolgimento di attività istituzionali presso il Comune di Favara.

**CONSIDERATO** che con delibera n. 2 del 01/02/2018 è stato comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 l'avvio del procedimento istruttorio;

**DATO** ATTO che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità PARZIALE alla massa passiva di parte del presunto credito vantato e che, per l'effetto, al fine di espletare i necessari passaggi a tutela del creditore istante, è stato trasmesso il preavviso di rigetto parziale prot. 2668 del 20/01/2022 con il quale si è preavvisata la non ammissione alla massa passiva della somma di curo 3.436,67 a fronte della complessiva richiesta pari ad euro 3.610,24.

**DATO ATTO** che, il creditore, con nota prot. 4051 del 31/01/2022 ha formulato le sue osservazioni al preavviso di rigetto, resistendo nella originaria richiesta. A fronte delle quali osservazioni, l'OSL, con nota prot. 4901 del 4/2/2022 ha richiesto al competente ufficio comunale di controdedurre; richiesta rimasta priva di riscontro.

CONSIDERATO che, dal complessivo esame della documentazione in suo possesso e comunque acquisita, l'OSL ha ritenuto di trovare piena conferma delle motivazioni che hanno

4\_\_

A STATE OF THE STA

condotto alla parziale non ammissione alla massa passiva della somma di euro 3.436,67 rispetto alla complessiva pretesa creditoria di euro 3.610,24;

CONSIDERATO CHE si considerano quindi pienamente confermate le motivazioni poste a fondamento del parziale rigetto e già trasmesse al creditore con preavviso prot. 2668 del 20/01/2022 e che qui si intendono riportate e confermate. In particolare che risultano negative le attestazioni ex art. 254 TUEL per non essere state rese all'OSL nonostante le molteplici richieste e solleciti; e che la documentazione prodotta dal creditore risulta insufficiente a sostenere la pretesa creditoria. Peraltro, e con specifico riferimento alle osservazioni prodotte dal creditore con nota prot. 4051 del 31/01/2022, appare irricevibile il riferimento all'art. 79 del TUEL che, in realtà, afferma esattamente quanto sostenuto dall'OSL e pienamente contraddice la tesi del creditore ("Il lavoratore è comunque tenuto a documentare, con apposita attestazione dell'Ente, i permessi di cui ha usufruito ec....."). Nello specifico è propria l'assenza di queste attestazioni a rendere insufficiente la documentazione prodotta all'OSL a sostegno della pretesa creditoria. Restando quindi ammissibile alla massa passiva la residua somma di euro 173,57 per la quale la documentazione prodotta va considerata adeguata e sufficiente e per la quale somma, sarà trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000 e si procederà dunque all'ammissione e liquidazione, in caso di accettazione, o all'accantonamento, in caso di non accettazione;

#### CONSIDERATO CHE:

• Che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

RITENUTO pertanto che la partita creditoria in esame non presenta, limitatamente all'importo di euro 3.436,67, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte, mentre va ammessa alla massa passiva per il complessivo importo di euro 173,57;

VISTO l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTO l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

### RICHIAMATI:

- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- II Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

DELIBERA

Ch.\_ !

- 1. **DI APPROVARE** le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
- 2. **DI NON AMMETTERE** parzialmente alla massa passiva della liquidazione, limitatamente all'importo di euro 3.436,67 per le motivazioni esposte in premessa ed illustrate al creditore anche con il preavviso di rigetto prot. 2668 del 20/01/2022, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la domanda presentata dall' di , acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 16721 del 13/04/2017, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 3.610,24.
- 3. **DI CONFERMARE**, con in riferimento alle osservazioni presentate con nota prot. n.4051 del 31/01/2022, il rigetto parziale dell'istanza per come da preavviso, stante che il richiamato parere del Ministero, seppur richiama la normativa prevista da norma statale e non la normativa regionale a riguardo, conferma che "... Il lavoratore è comunque tenuto a documentare, con apposita attestazione dell'Ente, i permessi di cui ha usufruito che trovano legittimazione nel caso in cui l'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta coincida temporalmente con l'obbligo della prestazione lavorativa..." e nulla è detto in merito alla asserita possibilità di avere la forma delle autodichiarazioni (per come dichiarato dall'istante nella nota sopra citata, le quali ultime autodichiarazioni peraltro, ai fini che qui interessano, dovrebbero comunque essere altresì riscontrate;
- 4. **DI INCLUDERE** il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;
- 5. **DI DARE ATTO** che, per la restante somma richiesta, sarà trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000 e si procederà dunque all'ammissione e liquidazione, in caso di accettazione, o all'accantonamento, in caso di non accettazione, secondo quanto disposto da questa Commissione con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019;
- 6. **DI DISPORRE**, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto deliberativo all'istante al recapito indicato ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/93, con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata, raccomandata A/R.;

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara:

Al Responsabile dell'Area AA.GG. (Affari Legali) del Comune di Favara.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale previa redazione, lettura e approvazione, viene sottoscritto come segue. Alle ore il Presidente dichiara sciolta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta

EGRETARIO VERBALIZZANTE

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIO	NI	
CERTIFICATO	DI PUBBLICAZIONE	
(Art 11, commi 1 e	3, I.r. 3 dicembre 1991, n. 44)	
Il sottoscritto Segretario comunale, su c	conforme attestazione	e del Messo comunale,
c e	rtifica	2 1 LUG 2022
che copia della presente deliberazione è stata all'Albo Pretorio Informatico, istituito 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del con prodotti opposizioni o reclami.	ai sensi e per gli effe	consecutivi, dalal etti di cui all'art. 32 della Legge
Favara, li		9
IL MESSO COMUNALE	IL SEGRE	ETARIO COMUNALE
[]	(	

	ESECUTIVITA' DELL'ATT (art, 12, commi 1 e 2, lr. 3 dicembre 1991, n.	10. (0. 0. 0. 0. 0. 0.		
Il sottoscritto Segretario Con	nunale, visti gli atti d'ufficio A T T E S TA	ļ		
che la presente deliberazion		ià		
Favara, li		1L SEGRETAR	IL SEGRETARIO COMUNALE	
		(	y y	
			•	